

Rassegna giuridica

Approfondimento

Prevenzione e lotta alla violenza contro le donne

La [legge 77/2013](#) di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

L'approvazione della legge di ratifica della Convenzione di Istanbul¹ (d'ora in avanti semplicemente la "Convenzione") rappresenta un passaggio di grande importanza per il nostro ordinamento giuridico perché trasferisce al suo interno la strategia per la prevenzione della violenza alle donne², la violenza domestica³ e la protezione delle vittime varata dal Consiglio d'Europa. La Convenzione in oggetto è infatti il primo strumento internazionale - giuridicamente vincolante - finalizzato a creare un quadro normativo funzionale a combattere qualsiasi forma di violenza perpetrata nei confronti delle donne attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi nel settore⁴, ed ha l'importante pregio di essere munita di un meccanismo di controllo che ne valuta lo stato d'attuazione basato, principalmente, sul lavoro di un gruppo di esperti indipendenti (denominati con l'acronimo GREVIO) cui farà seguito la valutazione conclusiva del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Con la ratifica della Convenzione sono pertanto state portate nel nostro ordinamento giuridico le norme convenzionali che ancora non ne facevano parte e, contemporaneamente, elevate a livello sovra nazionale (e precisamente al rango di norme convenzionali) le previsioni già presenti nel nostro sistema civile e penale che hanno trovato conferma in quelle contenute nella Convenzione. Nella stessa, inoltre, viene chiaramente indicato un legame tra l'obiettivo della concreta parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza sulle donne, scopi che quindi hanno l'attitudine ad essere perseguiti contestualmente attraverso strategie di carattere generale e specifiche misure. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile prevenire e combattere efficacemente la violenza nei confronti delle donne che costituisce, ad un tempo, una violazione dei diritti umani⁵ ed una grave forma di discriminazione⁶. Nella Convenzione sono criminalizzate le più varie forme di violenza e stigmatizzati tutti gli altri aspetti che rappresentano - inequivocabilmente - delle manifestazioni dei rapporti di forza disuguali tra gli uomini e le donne che, poi, sono le principali cause degli omicidi delle donne. Così, reati quali lo stalking, la violenza psicologica e fisica, le molestie sessuali, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili,

¹ Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, pubblicata nella Gazz. Uff. 1 luglio 2013, n. 152.

² Compresa, naturalmente, le minori di diciotto anni, cfr. art. 3 lettera f della Convenzione.

³ Vedi art. 3 lettera b. che definisce la violenza domestica: "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale psicologica e o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

⁴ Dagli organi degli Stati ai servizi, alle organizzazioni non governative.

⁵ Cfr. art. 3 lettera a) che definisce la violenza nei confronti delle donne "una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata".

⁶ Da notare che il nostro ordinamento vieta la discriminazione basata sul sesso proteggendo nello stesso modo uomini e donne da qualsiasi trattamento basato su distinzioni arbitrarie o non giustificabili.

l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata acquistano adesso, sebbene già previsti come reati dal nostro sistema penale, un valore più internazionale.

Leggendo attentamente il testo della Convenzione balza agli occhi, prima di ogni altra cosa, il fatto che la stessa mira ad imporre agli Stati, e quindi anche all'Italia, un radicale cambiamento culturale circa le differenze di genere. Si chiede, infatti, agli Stati di preparare figure professionali e forze dell'ordine a riconoscere e saper gestire i casi che riguardano le violenze alle donne, di finanziare i centri antiviolenza sul territorio nazionale, di dotarsi di strumenti legislativi o di altro tipo per prevenire i reati, di inasprire le pene, ma anche di compiere un'opera di sensibilizzazione su questo genere di violenza e di cercare di favorire un'educazione che pone un'attenzione specifica alle situazioni di particolare vulnerabilità fino a dar vita a delle politiche integrate realmente sensibili al genere.

Passando, poi, ad un esame specifico delle varie parti in cui è divisa la Convenzione deve essere ricordato che il Capitolo II contiene gli impegni, di carattere politico e sociale, che integrano le previsioni di prevenzione, tutela e sanzione contenute nei tre capitoli successivi. La Convenzione richiama apertamente, infatti, la necessità dell'adozione di misure di ampia portata che siano volte a indirizzare e coordinare l'opera dei numerosi soggetti e organismi che operano in questo campo: le forze di polizia, le autorità giudiziarie, i servizi sociali, i servizi sanitari, le ONG attive a favore della protezione delle donne, gli enti di protezione dell'infanzia e gli altri partner pertinenti. Gli Stati devono quindi predisporre un insieme completo di misure legislative, ma anche di politiche efficaci, globali e coordinate volte a porre i diritti della vittima al centro del sistema. Si evince, inoltre, dal testo della Convenzione quanto la raccolta dei dati sia considerata indispensabile per comprendere la natura e la diffusione della violenza sulle donne e della violenza domestica proprio nell'ottica di predisporre politiche fondate su elementi reali e obiettivi per contrastare il fenomeno e valutare l'efficacia delle misure adottate.

Il Capitolo III individua, invece, nel cambiamento di atteggiamenti e nel superamento di stereotipi culturali che favoriscono o giustificano l'esistenza di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica il modo per prevenire questi episodi. Gli Stati e, quindi, nel nostro caso l'Italia, dovranno compiere degli sforzi per: adottare una serie di misure che dovranno essere attuate concretamente a livello nazionale, al fine di promuovere il cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti⁷; prendere in considerazione i bisogni delle persone più vulnerabili, concentrandosi sul rispetto dei diritti umani; incoraggiare le persone ma soprattutto i ragazzi a prevenire la violenza; vigilare affinché la cultura, gli usi, i costumi o la religione non siano utilizzati come pretesto per giustificare la violenza; promuovere dei programmi e delle attività finalizzati ad aumentare l'autonomia e l'emancipazione delle donne. In quest'ottica, il nostro Stato dovrà lavorare⁸ per sensibilizzare l'opinione pubblica (anche prevedendo specifiche campagne in tal senso), creare iniziative che contribuiscano a riconoscere le diverse forme di violenza e combatterle, fare in modo che a partire dall'educazione dei bambini si infondano la comprensione dei valori di uguaglianza e di reciproco rispetto nei rapporti con gli altri. Per far questo - come specificato nella Convenzione - dovranno essere inclusi nei programmi scolastici, a tutti i livelli di insegnamento, materiali didattici sui temi della parità tra i sessi e tali principi dovranno essere promossi nelle strutture di istruzione non formale, quali i centri comunitari e sportivi. Lo Stato, inoltre, dovrà fornire un'adeguata formazione a tutte le persone che, per professione, si occupano di questioni riguardanti la prevenzione e l'individuazione della violenza, l'uguaglianza tra i sessi, i bisogni delle vittime, la prevenzione della vittimizzazione secondaria e la promozione della cooperazione interistituzionale.

Il Capitolo IV mette in evidenza l'urgenza di creare efficaci meccanismi di collaborazione per un'azione coordinata tra tutti gli organismi, statali e non, che hanno un ruolo nella funzione di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza (naturalmente anche domestica). Così, per prevenire il rischio di esporre le vittime ad altri atti di violenza e favorire il loro recupero, è essenziale garantire loro le migliori forme di sostegno e di protezione possibili per cui l'Italia dovrà adottare o rafforzare (quando già previste) misure

⁷ Il secondo comma dell'art. 17 della Convenzione intitolato "partecipazione del settore privato e dei mass media" prevede, per esempio, misure che "aiutino i bambini i genitori e gli insegnanti ad affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permetta l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento".

⁸ Il Piano nazionale contro la violenza e lo stalking prevede la maggior parte delle misure previste, tuttavia non fa, per esempio, specifico riferimento alla sensibilizzazione circa le "conseguenze della violenza sui bambini".

destinate a garantire tale protezione, tra cui: misure urgenti di allontanamento per vietare agli autori di violenze l'accesso al domicilio familiare e ordinanze di ingiunzione o di protezione; accertarsi che le vittime abbiano un'adeguata informazione dei loro diritti e siano in grado di chiedere e ottenere aiuto; proporre servizi di sostegno specializzati; creare case rifugio adeguate⁹; incoraggiare le segnalazioni di episodi di violenza da parte di testimoni e di figure professionali prevedendo misure dirette a non ostacolare la possibilità di segnalare atti gravi di violenza (di genere o domestica) già avvenuti o il timore di altri gravi atti di violenza, previsione questa che appare in linea con il nostro ordinamento che già prevede specifici obblighi di denuncia, sia pure per i soli reati procedibili d'ufficio; proteggere e sostenere i bambini testimoni di violenze (art. 26) che possono subire dei maltrattamenti e che, in ogni caso, sono esposti a gravi traumi. I servizi di supporto specializzati dovranno, in questi casi, prendere in considerazione i bisogni dei bambini testimoni di comportamenti violenti e proporre un sostegno psicosociale adeguato. Certamente, qualsiasi intervento di questo tipo dovrà essere realizzato avendo riguardo al superiore interesse del bambino.

Il Capitolo V della Convenzione (composto dagli articoli da 29 a 48) è dedicato al diritto sostanziale e richiede l'adozione da parte dello Stato di misure "legislative o di altro tipo" finalizzate a garantire la repressione di ogni forma di violenza e il sostegno alle vittime. Le autorità dovranno, quindi, attivarsi per prevenire e punire gli atti di violenza contro le donne e di violenza domestica e nel caso vengano meno all'obbligo di sostenere e tutelare in modo adeguato le vittime, dovranno essere predisposte delle vie per procedere ai ricorsi civili per ottenere la riparazione del danno subito. A questo proposito ci sembra opportuno ricordare che per la legislazione italiana l'importanza delle norme previste dalla Convenzione, e contenute in questo capitolo, non sta tanto nella previsione di reati nuovi ma soprattutto nel fatto che ogni singola norma convenzionale "costringe" il legislatore nazionale a fare uno sforzo di valutazione delle differenze e sulle eventuali carenze delle norme interne rispetto a quelle contenute nella Convenzione. Infatti, mentre alcuni reati della Convenzione non sono specificatamente previsti nel nostro ordinamento - come il reato di matrimonio forzato distinto a seconda che la persona venga costretta a contrarre matrimonio o sia attirata con l'inganno fuori dal Paese in cui si trova allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio, o i reati di violenza psicologica (art. 33), o quello di molestie sessuali di natura verbale (art. 40) - la maggior parte delle ipotesi criminose, a partire dal reato di molestie sessuali di natura fisica, sono invece stati ben presi in considerazione dal nostro ordinamento penale, così come il reato di violenza fisica (art. 35), lo stalking (art. 34), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36), mutilazioni genitali femminili (art. 38), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39)¹⁰.

Il Capitolo VI (artt. da 49 a 58) disciplina gli aspetti processuali penali connessi ai reati di violenza specificando le misure che gli Stati sono tenuti ad adottare, che vanno dagli interventi sulle indagini, all'adozione di misure cautelari e di sicurezza, all'acquisizione di prove e all'assistenza alle vittime.

Il Capitolo VII, infine, introduce per le donne migranti, incluse quelle prive di documenti, e le donne richiedenti asilo, una specifica tutela e protezione per far entrare gli Stati in un'ottica "di genere" nei confronti della violenza di cui queste donne sono vittime ad esempio accordando loro la possibilità di ottenere uno status di residente indipendente da quello del coniuge o del partner (art. 59), stabilendo l'obbligo di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione (art. 60) - ai sensi della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati - e ribadendo l'obbligo di rispettare il diritto del non-respingimento per le vittime di violenza contro le donne (art. 61).

⁹ In Italia non esiste una disciplina-quadro dei Centri antiviolenza, che spesso, come viene ricordato nei lavori della Camera, sono spesso gestiti da privati i quali pur godendo di un sostegno pubblico e seppure previsti a livello nazionale, sono disciplinati dalle singole regioni: ciò comporta, inevitabilmente, una diversa legislazione da regione e regione, un diverso sostegno degli enti locali, la presenza di associazioni di volontariato diversificate sui territori, la disponibilità di fonti di finanziamento diminuite a causa della crisi.

¹⁰ Analogo discorso può essere fatto per quelle parti della Convenzione che riguardano specificatamente le misure per la giurisdizione, le sanzioni penali e le circostanze aggravanti. Infatti, ad esempio, tra le aggravanti previste dalla Convenzione si contempla quella in caso di "commissione del reato in presenza di un bambino" mentre nel nostro ordinamento è assente come espressa circostanza aggravante; e poi per la prescrizione dei reati di violenza la Convenzione prevede apposite norme che garantiscano alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età quando decorre il termine di prescrizione.

La Convenzione prende poi in esame anche casi specifici come quello degli autori di atti di violenza che abbiano utilizzato il loro diritto di visita ai figli (vedi art. 31) per aggredire nuovamente la vittima e commettere gravi violenze e perfino omicidi. Per impedire il reiterarsi di questi episodi la Convenzione impone di valutare gli episodi di violenza precedentemente verificatisi al momento di decidere l'affidamento e i diritti di visita dei figli alla luce dell'interesse superiore di questi ultimi e di fornire vie di ricorso civili che consentano ai tribunali di pronunciare l'ordine di cessare un determinato comportamento permettendo alle vittime di richiedere l'emissione di un'ordinanza, un ordine di allontanamento dal domicilio familiare, un ordine restrittivo o il divieto di avvicinamento¹¹. Un punto fondamentale della Convenzione è poi aver stabilito che per tutte le fattispecie da essa previste (di violenza psicologica, stalking, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili e aborto e sterilizzazione forzata) gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati devono punire sia il favoreggiamento che la "complicità intenzionale" (art. 41). A questo proposito è utile ricordare che - come emerso dai lavori alla Camera - l'articolo 378 del nostro codice penale (rubricato favoreggiamento personale) va già in questo senso punendo con la reclusione fino a 4 anni chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la reclusione, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

Un altro aspetto su cui la Convenzione insiste molto è l'"Ingiustificabilità dei reati" (art. 42) che porta ad escludere, nella prima parte dell'articolo 42, che per motivi culturali (costumi, religioni, tradizioni) si arrivi a giustificare un atto di violenza tra quelli previsti dalla Convenzione; mentre la seconda parte dello stesso articolo (che mira a garantire che venga punito l'adulto che si avvale di un minore per indurlo a commettere il delitto motivandolo con ragioni di tipo culturale o religioso) trova rispondenza nell'art. 111 del nostro codice penale che stabilisce che "chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata". E ancora che "se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi".

La [legge 119/2013](#) per il contrasto alla violenza di genere.

Con la conversione in legge del decreto del 14 agosto 2013 n. 93¹² una parte degli impegni assunti dal nostro paese con la legge n. 77 del 2013 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione di Istanbul hanno acquistato un carattere più concreto sotto il profilo della prevenzione del fenomeno della violenza alle donne: tale decreto, infatti, è andato ad integrare il nostro sistema giuridico nei punti che ad un'attenta lettura della legislazione vigente alla luce delle disposizioni contenute nella convenzione avevano mostrato più criticità. Il decreto-legge assegna per prima cosa una nuova posizione, finalmente centrale, alla relazione affettiva intercorrente fra due persone, passata o in atto, regolamentando con maggiore decisione la punizione degli autori dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori (*stalking*)¹³ ed introducendo misure dirette a prevenire le condotte di violenza domestica, con modalità che rispondono alla nuova ottica convenzionale, volte cioè a far sì che i fatti non arrivino a trasformarsi in reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking e, quando questo è già avvenuto, a fare in modo che non siano reiterati o non si trasformino in condotte ancora più gravi.

Si spiegano così l'introduzione di nuove circostanze aggravanti con cui si allarga il campo di azione finanche a comprendere i fatti commessi dal coniuge, o quelle che vanno a punire chiunque ponga in

¹¹ Il nostro ordinamento non prevede che il giudice debba tener conto delle precedenti condanne o denunce a carico di uno dei genitori (in parte però suppliscono il codice civile con gli artt. 330 e 333, l'art. 155 bis c.c. e la giurisprudenza), né disciplina espressamente il diritto di visita dei minori in caso di violenza domestica.

¹² Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, pubblicata nella GU 15 ottobre 2013, n. 242

¹³ Ciò è stato possibile intervenendo sul codice penale e su quello di procedura penale.

essere condotte persecutorie o dannose con strumenti informatici o telematici. Si introduce poi il divieto di detenzione di armi in caso di ammonimento da parte del questore per questi tipi di reati, e viene prevista l'irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori nei casi di gravi minacce ripetute (con armi). Su quest'ultimo punto, in particolare, l'art. 3 stabilisce che, nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati consumati o tentati del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore può senza indugio procedere all'ammonimento dell'autore del fatto. Infatti, se finora il questore aveva ampia discrezionalità nel valutare l'esigenza di vietare il porto d'armi, adesso, l'autorità di pubblica sicurezza è tenuta a valutare con maggiore severità i "reati sentinella" premonitori, spesso, di altri reati e ad adottare anche i conseguenti provvedimenti in tema di armi e munizioni. Inoltre, sempre in un'ottica preventiva, la legge specifica che per violenza domestica si intendono gli atti "non episodici" di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. È altresì stata sostituita l'espressione «tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa», con la più corretta «tra persone legate attualmente o in passato da vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva».

L'inasprimento delle pene con la previsione di nuove aggravanti rappresenta dunque uno dei modi scelti dal legislatore per migliorare la tutela delle donne; così, nel delitto di maltrattamenti in famiglia è stata introdotta l'aggravante che aumenta la pena fino a un terzo, quando il delitto sia stato commesso in presenza di un minore di diciotto anni (aggravante per la quale basta la semplice presenza del minore alla commissione del delitto per comportarne l'applicazione¹⁴) e nel delitto di violenza sessuale è stata prevista una specifica aggravante quando lo stesso è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza, quando il fatto è consumato ai danni del coniuge (anche divorziato o separato) o dal partner.

Nel caso di delitto di maltrattamenti in famiglia invece la disciplina viene modificata e rafforzata affidando alla polizia giudiziaria la facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dell'autore del reato dalla casa familiare vietandogli di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, quando la persona è colta in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, quando sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. In questi casi la nuova disciplina prevede poi che siano informate, senza ritardo, le parti offese riguardo allo svolgimento dei relativi procedimenti penali.

Al minore vittima di maltrattamenti in famiglia (ovvero alla vittima maggiorenne inferma di mente o che si trova in uno stato di particolare vulnerabilità) si estendono, con la nuova disciplina, le particolari modalità di assunzione della testimonianza per cui l'esame potrà avvenire, su richiesta del minore o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio e di un impianto citofonico. Sotto il profilo processuale, poi, le indagini preliminari non potranno superare l'anno per il reato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia e, i processi con reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minori, violenza sessuale di gruppo, dovranno essere espletati prioritariamente rispetto agli altri. Infine, la legge inserisce i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito (anche per le vittime di mutilazioni genitali femminili si prescinde dal reddito) e stabilisce che per gli stranieri vittime di violenza domestica venga rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari per consentire alla vittima straniera di sottrarsi alla violenza¹⁵.

¹⁴ Si dà attuazione alla disposizione internazionale della Convenzione di Istanbul che impegna gli Stati ad adottare, misure legislative volte a garantire che (lett. d) quando il reato è commesso su un bambino o in presenza di un bambino, deve essere considerato come circostanza aggravante, purché tali aspetti non siano già elementi costitutivi del reato.

¹⁵ Ciò è avvenuto novellando il testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998) e l'introduzione dell'articolo 18 bis, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico.

Nel contesto degli impegni presi con la legge di ratifica della Convenzione e sulla base delle politiche dell'Unione Europea, l'articolo 5 del decreto-legge prevede l'adozione di un *Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* volto alla prevenzione del fenomeno della violenza alle donne e alla violenza domestica mediante azioni omogenee nel territorio nazionale come le campagne di sensibilizzazione, la promozione in ambito scolastico delle corrette relazioni tra i sessi, di tematiche anti-violenza e antidiscriminazione negli stessi libri di testo; il potenziamento dei centri anti-violenza e dei servizi di assistenza e protezione delle vittime di violenza (prevede a tal fine una raccolta periodicamente aggiornata, almeno annualmente, dei dati del fenomeno, il censimento, anche tramite coordinamento di banche dati, di centri anti-violenza e case-rifugio pubblici e privati già esistenti in ogni regione, azioni per riequilibrare la presenza dei centri anti-violenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri); la formazione specializzata degli operatori.

Tessa Onida